

IL GIUDICE SPORTIVO
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nei confronti di:

MARCELLO CARRARO

nel procedimento rif. PROT 7396/15.

A seguito di relazione inviata dal Presidente di Giuria Lorenzo Rocca e dalla sigra Vania Leonardi, Giudice Nazionale S.O., veniva segnalato a questo Giudice il comportamento tenuto dal cavaliere Marcello Carraro, in occasione della manifestazione salto ostacoli A*+ Progetto Giovani C.R. Veneto, svoltasi presso il C.I. Sporting Club Paradiso di Sommacampagna (VR) nei giorni 28/30 agosto 2015.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, ravvisando comportamenti antiregolari posti in essere dal predetto tesserato, visti gli artt 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 12.10.2015, concedendo termine a difesa per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, perveniva una memoria difensiva, inoltrata in data 9.10.2015, per il tramite della segreteria federale.

Dall'esame della documentazione in possesso del Giudicante e, in particolare, delle difese del tesserato, emerge che il fatto storico non è da costui contestato.

Ciò che unanimemente si addebita al sig Carraro, sia da parte della Lonardi, che da parte del Rocca e di tutti i membri della giuria della competizione, che hanno sottoscritto la relazione in segno di avallo di quanto in essa rappresentato, è di avere

ripetutamente risposto ai richiami del Giudice Lonardi, impegnata nello svolgimento della propria attività presso il campo prova, relativi alla presenza del Carraro presso il campo prova, pur non essendo indicato negli ordini di partenza, alla segnalazione relativa alla maglia non regolamentare indossata e, infine, alla eccezione relativa alla non regolarità delle stinchiere, poste agli arti posteriori del suo cavallo, in maniera inurbana, proferendo frasi irriguardose, offensive, dai toni veementi e lesive del decoro e della dignità della Lonardi.

Successivamente il Carraro si recava sotto il palco della giuria, dove continuava ad inveire contro il Giudice Lonardi, proferendo una bestemmia e rifiutandosi, pur invitato dal giudice Scarpa, di porgere le proprie scuse per il comportamento tenuto, ritirando dalla competizione i propri cavalli e allontanandosi dal Centro Ippico.

In merito all'accaduto, mediante la memoria pervenuta nei termini, il cavaliere riconosce di avere tenuto un comportamento eccessivo, sia nei confronti della sigra Lonardi, alla quale ha indirizzato una lettera di scuse personale, sia nei confronti del Presidente Rocca.

Il Carraro afferma di avere, in sostanza, perso il controllo dei propri nervi, a seguito anche di problemi personali, e di essersi rivolto al Giudice in maniera certo non consona per un cavaliere, porgendo le proprie scuse e chiedendo l'irrogazione di una sanzione ridotta.

Osserva il Giudicante che il rammarico espresso dal Cavaliere, peraltro solo in occasione del presente procedimento, è senz'altro apprezzabile sia dal punto di vista umano, che dal punto di vista sportivo, tuttavia non può inficiare la gravità del comportamento tenuto e delle frasi proferite dinanzi a spettatori e giovani presenti, sia all'indirizzo della Lonardi che al tavolo dell'intera giuria.

Il ravvedimento del cavaliere Carraro non può, quindi, influenzare il giudizio, se non in minima parte, essendo palese la violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza di cui

all'art 1 del Regolamento di Giustizia vigente n. 1 commi a) b), così come anche richiamati dagli artt 5 e 49 dello Statuto Fise dei principi di cui al Codice di comportamento sportivo del Coni.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo irroga al tesserato **MARCELLO CARRARO** la sanzione della **sospensione dall'attività agonistica** di cui all'art. 6 lettera e) del vigente Regolamento di Giustizia, **per mesi SEI,**

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 12 Ottobre 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

F. to Avv. Bianca Magarò